

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

**Regolamento Comunale
Imposta di Soggiorno**

Sommario

Art.1 Oggetto del Regolamento	3
Art.2 Istituzione – destinazione - presupposto dell’Imposta	3
Art.3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	4
Art.4 Periodo di applicazione e misura dell’Imposta	5
Art.5 Esenzioni	5
Art.6 Versamento dell’Imposta	5
Art.7 Obblighi dei Gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi.....	6
Art.8 Controllo e accertamento dell’Imposta	6
Art.9 Sanzioni.....	7
Art.10 Riscossione coattiva	7
Art.11 Rimborsi.....	8
Art.12 Contenzioso.....	8
Art. 13 Funzionario Responsabile dell’Imposta	8
Art.14 Condivisione dell’informazione sull’utilizzo dell’imposta di soggiorno.....	8
Art. 15 Disposizioni transitorie	9
Art. 16 Disposizioni finali	9

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di soggiorno di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 23/2011.

2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi su cui grava l'Imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento

Art.2

Istituzione – destinazione – presupposto dell'Imposta

1. È istituita nel territorio comunale l'Imposta di soggiorno.

2. Il gettito dell'Imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo e di promozione della Città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi per la manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali.

3. I Settori titolari degli interventi finanziati con i proventi dell'Imposta di soggiorno provvedono a redigere una Relazione annuale sull'uso delle risorse impiegate, da presentare al Consiglio comunale nella seduta in cui viene approvato il rendiconto di gestione.

4. Presupposto dell'Imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, che offrono ospitalità a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio comunale. Rientrano, pertanto, nel presupposto di imposta anche gli alloggi ammobiliati, locati in tutto o in parte, per uso turistico e gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017, convertito con L.96/2017.

5. L'Imposta è corrisposta per ogni pernottamento per il periodo che va dal 01 Giugno al 30 Settembre di ciascun anno.

6. Per “strutture ricettive” si intendono tutte le strutture alberghiere, extra - alberghiere e all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20/12/2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). Rientrano, tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Alberghi diffusi;
- Alberghi;
- Aree di sosta;
- Bivacchi fissi;
- Campeggi;
- Camping - village;

- Case per ferie;
- Condhotel;
- Ostelli per la gioventù;
- Parchi di vacanza;
- Residenze turistico alberghiere (R.T.A.)
- Rifugi alpini;
- Rifugi escursionistici;
- Villaggi turistici;
- Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca, residence);
- Alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per “locazioni brevi”, ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del D.L. n.50/17, convertito dalla L.96/17 e all'art.70 della L.R.T. n.86/2016.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'Imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Massa che pernottano nelle Strutture ricettive di cui al precedente Art.2.
2. Il Gestore della Struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'Imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Massa.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L.34/2020, convertito con L.77/2020, il Gestore della Struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi legati alle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale.
5. I Gestori di portali telematici e/o di piattaforme on line e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti alla riscossione e al riversamento dell'Imposta di soggiorno al Comune di Massa secondo modalità operative che saranno concordate tra le parti. In tali casi l'Imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno. I portali telematici e/o le piattaforme di prenotazione on line si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'Imposta

di soggiorno assumendo gli obblighi di dichiarazione, versamento e rendicontazione.

Art.4

Periodo di applicazione e misura dell'Imposta

1. L'Imposta di soggiorno è determinata per persona e per ogni pernottamento e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale tenendo conto delle caratteristiche dei servizi offerti e dei prezzi di pernottamento.
2. L'Imposta è corrisposta per ogni pernottamento per il periodo che va dal 01 Giugno al 30 settembre di ciascun anno.
3. La misura dell'Imposta è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 267/2000 entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato si intendono confermate le misure approvate nell'anno precedente.

Art.5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:
 - a) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di due persone per paziente;
 - b) I portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
 - c) I bambini fino al compimento del secondo anno di età.
2. L'applicazione dell'esenzioni di cui alle precedenti lettera a) e b) è subordinata al rilascio di un'attestazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni. Limitatamente al caso di cui alla lettera a) la dichiarazione deve contenere le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'Imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse o secondo le modalità previste dai portali telematici.
2. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3. L'imposta di soggiorno, opportunamente evidenziata, potrà essere annotata direttamente nella fattura.

4. Il Gestore della struttura ricettiva, il Soggetto che gestisce i portali telematici e il Soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve (Art.4 D.L. 50/17) effettua il versamento al Comune di Massa di tutte le somme riscosse a titolo di imposta entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno utilizzando esclusivamente il sistema dei pagamenti **Pago P.A.** A tal fine, il Comune di Massa mette a disposizione un apposito servizio digitale per procedere al pagamento che è raggiungibile dal portale Comunale (www.comune.massa.ms.it) → Servizi on Line → Sportello Pagamenti on line → “Servizio di Pagamento Pago P.A. (senza accredito) Diversi Servizi Comunali” selezionando la voce “Inserimento Spontaneo” e quindi **IMPOSTA DI SOGGIORNO**.

Art.7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il Gestore della Struttura ricettiva e il Soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone per la locazione breve è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

2. In caso di mancato versamento da parte del Contribuente, il Gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'Imposta in qualità di responsabile del pagamento o debitore dell'obbligazione tributaria con diritto di rivalsa sul Contribuente stesso (Art. 4 comma 1 ter della L. n. 23/2011).

3. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti:

- contestualmente all'inizio dell'attività a richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'Imposta di soggiorno messa a disposizione dal Comune;

- a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'Imposta di soggiorno. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme on line;

- a richiedere il pagamento dell'Imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;

- ad effettuare apposita Dichiarazione riepilogativa dei pernottamenti avuti e dei versamenti fatti, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Le modalità di presentazione di tale dichiarazione sono stabilite con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- a conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'Imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

- a esibire e rilasciare ai competenti Uffici comunali atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'Imposta riscossa e i pagamenti effettuati;

- in caso di rifiuto al pagamento dell'Imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, a versare l'Imposta in qualità di responsabile del pagamento;

Art.8

Controllo e accertamento Imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art.7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I Gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'Imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nonché dell'art. 1 comma 792 e seguenti della L.160/19 (accertamento esecutivo). Potranno, pertanto, essere emanati Avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso/tardivo/insufficiente pagamento.

4. Ai fini dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e/o documenti;

- inviare ai Gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati;

- disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Municipale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare o gestiscono portali telematici;

- chiedere, anche ai fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 13 quater, comma 2 del D.L 34/19, convertito con modificazioni con la L.58/19, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 109, comma 3 del TULPS,

- in caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione

delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di vigenza dell'imposta di soggiorno.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre1997, n.471, n.472 e n.473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero nel solo ambito delle locazioni brevi di cui all'art.4 D.L.50/17 da parte di coloro che

incassano il canone o il corrispettivo oppure che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, si applica la sanzione amministrativa pari 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, così come disposto dall'art.4, comma 1 ter del D.lgs. n. 23/2011. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell' Art. 13 del D. Lgs 472/97 (Ravvedimento) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art.7 comma 3 punto 4 da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero nel solo ambito delle locazioni brevi di cui all'art.4 D.L.50/17 da parte di coloro che incassano il canone o il corrispettivo oppure che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 % dell'importo dovuto, così come disposto dall'art.4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione, nonché dell'obbligo di conservazione della documentazione relativa all'imposta di soggiorno, di cui al precedente articolo 7, comma 3, punti 2 e 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/00. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/81.

Art.10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del relativo avviso di accertamento esecutivo, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente

Art. 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'Imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'Imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Massa almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del versamento ai fini della preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui all'art.7 comma 3 punto 4.

2. Nel caso in cui i versamenti fatti in eccesso non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. Non è rimborsata l'Imposta per una cifra pari o inferiore a euro 12,00.

Art.12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D. Lgs. n. 546/92.

Art.13

Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 14

Condivisione dell'informazione sull'utilizzo dell'imposta di soggiorno

1. Nel mese di novembre di ciascun anno, l'Amministrazione Comunale convoca in riunione almeno le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, al fine di informare sull'effettivo impiego del gettito di imposta relativo all'anno corrente. In tale riunione, l'Amministrazione Comunale raccoglie eventuali indicazioni dai rappresentanti delle Associazioni presenti sull'impiego dell'imposta, da poter applicare nel bilancio di previsione dell'annualità successiva.

2. Entro il mese di Aprile di ciascun anno, l'Amministrazione Comunale convoca in riunione almeno le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per condividere lo stanziamento a bilancio e l'effettivo utilizzo del gettito d'imposta previsto dall'Amministrazione.

Art.15

Disposizioni transitorie

Abrogato

Art.16

Disposizioni finali

1. Per particolari esigenze la Giunta comunale ha facoltà di posticipare il termine per il versamento dell'imposta previsto all'art.6 comma 4.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario con particolare riguardo ai D. Lgs. n. 471, n. 472, n. 473 del 18/12/1997, l'art. 1 comma 158 -170 della Legge n. 296/06, l'art. 1 comma 792 e seguenti della L.160/19, nonché del Regolamento generale delle Entrate Tributarie del Comune di Massa approvato con Delibera di Cons. Com. n.87/2020.